

## Newsletter

PA TMT

*L'AGCom approva il Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi*

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCom" o "Autorità") ha pubblicato il 3 febbraio 2023 la delibera n. **37/23/CONS** con cui ha approvato il Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ("**Regolamento**").

Il Regolamento è stato adottato ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 – "**TUSMA**"), il quale prevede che "*i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi [...]. L'Autorità definisce, con un apposito regolamento, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti*".

Il testo del Regolamento costituisce l'approdo a cui è pervenuta l'Autorità ad esito di una consultazione pubblica avviata lo scorso luglio e che ha visto un'ampia partecipazione del settore dei servizi media, quali principali destinatari del Regolamento, del mondo delle università e del mondo dell'associazionismo impegnato nella tutela della dignità della persona.

Il Regolamento definisce in particolare criteri vincolanti che ciascun fornitore di servizi media audiovisivi soggetto alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2 del TUSMA deve seguire nel definire i contenuti oggetto della propria programmazione, con il fine ultimo di garantire il rispetto dei divieti di istigazione a commettere reati ovvero di apologia degli stessi.

L'ambito di applicazione del Regolamento è limitato ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, mentre non ricomprende i fornitori di piattaforme per la condivisione di video per i quali si applicano gli artt. 41 e 42 del TUSMA, che riconoscono ad AGCom specifiche competenze nel contesto della lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana nel contesto dei "*programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata*";

Nello specifico, le norme regolamentari introdotte dall'Autorità prevedono:

# CHIOMENTI

- (i) in capo ai fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici un obbligo generalizzato ad assicurare il rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi sanciti a tutela dei diritti fondamentali della persona; tale obbligo, nel testo del Regolamento, fa in ogni caso salvi i principi essenziali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni, a cui si aggiungono i principi fondamentali dell'articolo 21 della Costituzione (art. 3);
- (ii) i seguenti criteri vincolanti, cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici devono adeguarsi al fine di prevenire le violazioni dei suddetti divieti di istigazione al reato o di apologia di reato:
- i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo;
  - i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere elementi suscettibili di determinare, in maniera diretta o indiretta, la deresponsabilizzazione dell'autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, di odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana. Il riferimento a tali comportamenti costituisce uno dei criteri cui i fornitori devono attenersi per prevenire le violazioni dei divieti di cui all'art. 30 comma 1 del TUSMA;
  - in considerazione del contesto, la diffusione di notizie e la trattazione di temi che possono riguardare soggetti a rischio di discriminazione devono conformarsi a criteri di verità, essenzialità e contenenza della notizia evitando il riferimento a dati relativi alla sfera privata delle persone, quali l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura non rilevanti o pertinenti ai fini della cronaca;
  - deve essere assicurato da parte dei direttori dei programmi e dei conduttori il tempestivo discostamento e le misure per porre rimedio rispetto alle dichiarazioni lesive della dignità della persona, dai discorsi d'odio o dalle forme comunicative inneggianti a violenza o alla commissione di reati, non prevedibili e inevitabili, o avvenuti in un contesto non sottoponibile a preventivo controllo del fornitore di servizi media (art. 4).

Ai sensi dell'art. 7, AGCom vigila sul rispetto delle disposizioni introdotte dal Regolamento, d'ufficio o a seguito di segnalazioni che possono essere presentate da associazioni o altre organizzazioni rappresentative degli interessi degli utenti, nonché da associazioni ed enti statutariamente impegnati nella lotta alla discriminazione e nella tutela dei diritti fondamentali della persona.

In particolare, in caso di violazioni delle disposizioni del Regolamento si applicano le sanzioni di cui al TUSMA, che variano da un importo di euro 30.000 a euro 600.000, con esclusione dal beneficio del pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della l. 689/1981).

Tali sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'eventuale avvio dell'azione penale. La previsione di cui all'art. 8 del Regolamento non prevede quanto inizialmente proposto in sede di consultazione, ossia un meccanismo di *moral suasion*, in aggiunta alle predette sanzioni pecuniarie, che sarebbe stato caratterizzato da misure come

provvedimenti di sospensione o di provvedimenti cautelari, inibitori, interdittivi o di natura "speciale". Pertanto, la scelta dell'Autorità è stata quella di prevedere direttamente un apparato sanzionatorio severo che possa costituire un efficace deterrente rispetto alla violazione degli obblighi imposti ai fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici. In caso di eventuale coinvolgimento di giornalisti nella violazione delle norme i provvedimenti sanzionatori vengono comunicati all'Ordine professionale di appartenenza (art. 9).

Inoltre, con una norma di rinvio, a chiusura del sistema, il Regolamento prevede che le eventuali violazioni dei principi generali in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona che non integrano le condotte vietate dal richiamato art. 30 TUSMA, o del Regolamento, rimangono assoggettate al regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech* di cui alla delibera n. 157/19/CONS (art. 10). Tale ulteriore *corpus* regolamentare prevede un paradigma procedurale basato su una diffida, impartita ai fornitori di servizi media, a rispettare le norme dello stesso regolamento, a cui segue, in caso di inottemperanza, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Pertanto, tale regolamento può trovare applicazione nei casi in cui siano accertate condotte che, pur non rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 30, risultano comunque vietate in quanto in violazione dei principi del rispetto della dignità umana, di non discriminazione e di contrasto alle espressioni di odio.

---

## Contatti

**Gilberto Nava**

Partner - Chiomenti

TMT

T. +39.02.72157604

[gilberto.nava@chiomenti.net](mailto:gilberto.nava@chiomenti.net)